

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1015

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LOMBARDO, LA LOGGIA, CASTELLUCCI, MERLONI, ZURLO, SANESE, BAMBI, ROCELLI, CAVIGLIASSO PAOLA, GARZIA, BORTOLANI, BIANCO ILARIO, BERNARDI GUIDO, SINESIO, ZOLLA, PORTATADINO, MORO, PEZZATI, CARLOTTO, PENNACCHINI, GARGANO.**

*Presentata il 22 novembre 1979*

### Credito agevolato ad imprese cooperative dell'autotrasporto merci per conto terzi

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si propone di favorire l'associazionismo fra i lavoratori autonomi ed il potenziamento e la razionalizzazione delle imprese cooperative del settore autotrasporto merci per conto terzi al fine di aprire un processo di rinnovo, ammodernamento e riconversione del parco automezzi, capace di raggiungere maggiore efficienza e qualità del servizio ed un generale contenimento dei costi, condizione necessaria per rendere possibile un reale sistema integrato dei trasporti.

È notorio, infatti, l'importante ruolo che ha l'autotrasporto merci per conto terzi specialmente per quanto attiene alla capillarità del servizio ed al basso costo del trasporto, ruolo che potrà potenziarsi sempre di più a condizione che si elimini l'attuale polverizzazione delle imprese costituite per la gran parte da minuscole aziende con uno o due automezzi, contrat-

tualmente deboli ed incapaci di svolgere un ruolo politico secondo il quale l'autotrasporto corrisponda soprattutto ad interessi sociali e non privatistici.

L'associazionismo e la cooperazione rappresentano, quindi, l'unica risposta possibile per offrire un interlocutore reale in grado di rappresentare sia in termini politici che economici lo strumento realizzatore di una gestione del trasporto merci coordinata tra l'iniziativa pubblica e quella privata.

Altra difficoltà nella quale si dibatte il settore dell'autotrasporto è costituita dalla inadeguatezza tipologica degli automezzi non adatti alle trasformazioni produttive che richiedono mezzi più specializzati (si calcola che non molto più del 20-25 per cento siano rispondenti alle attuali necessità).

Tali motivazioni sono alla base della richiesta di finanziamento dell'autotraspor-

to merci per conto terzi, contenuta nella legge che si propone, con riferimento alle imprese cooperative.

La proposta, inoltre, così come è stata concepita risponde alle esigenze degli autotrasportatori organizzati in cooperative, sia in relazione alla necessità di dotarsi delle infrastrutture indispensabili per realizzare una dimensione di impresa adeguata alle esigenze del mercato, sia in relazione all'adeguamento dell'autoparco conseguente alle nuove tipologie costruttive dei veicoli industriali riferite anche alla normativa della legge 5 maggio 1976 n. 313.

La legge 5 maggio 1976, n. 313, infatti, non solo ha elevato i carichi assiali e le

dimensioni, ma, inserendo anche il parametro CV-tonnellaggio, ha profondamente innovato le tipologie costruttive degli autoveicoli così da rendere inutile gran parte del vecchio parco circolante.

Da tutto quanto precede appare chiara ed evidente l'ottica nella quale è stata inquadrata la presente proposta di legge, la quale, proponendosi di finanziare, tramite contributi in conto interesse, un vasto processo di rinnovo degli autoveicoli industriali, favorendo contestualmente lo sviluppo della cooperazione e delle forze associative, si inserisce perfettamente nel quadro dei provvedimenti di riconversione industriale.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità della legge).*

L'intervento pubblico dello Stato, inteso a conseguire gli obiettivi fissati dal programma economico nazionale sulla razionalizzazione e sull'equilibrato sviluppo territoriale e settoriale dell'autotrasporto merci per conto terzi, nonché a favorire l'inserimento degli operatori associati nella realizzazione e gestione dei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, è finalizzato ad un adeguato rinnovo degli automezzi in circolazione ed alla promozione di imprese associative costituite in forma cooperativa e consortile ed è regolato dalle disposizioni della presente legge.

## ART. 2.

*(Soggetti ammessi alle agevolazioni).*

Le provvidenze previste dalla presente legge, nelle misure ed alle condizioni indicate nei successivi articoli, sono concesse alle società cooperative e loro consorzi nonché agli imprenditori singoli — purché associati in cooperative — operanti nel settore dei trasporti per conto terzi, costituite nella forma di cooperative di lavoro, di servizi, miste (di lavoro e di servizi) e regolamentate dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

## ART. 3.

*(Programmi ammessi alle agevolazioni).*

I finanziamenti agevolati possono essere concessi per la realizzazione di programmi di investimenti destinati:

a) all'acquisto degli automezzi per il trasporto delle merci da parte di tutti

i soggetti, indicati nel precedente articolo. Gli imprenditori singoli — purché associati in società cooperativa — sono ammessi al finanziamento a condizione che la cooperativa stessa avalli l'operazione del socio e con il vincolo di non cedibilità dell'automezzo, anche dopo il termine indicato al penultimo comma del presente articolo, fatta salva la deroga in favore della cooperativa avallante;

b) all'acquisto delle aree per i servizi complementari all'autotrasporto delle merci da parte dei soggetti indicati nel precedente articolo, con esclusione degli imprenditori singoli;

c) all'acquisto, alla costruzione, al rinnovo, alla trasformazione ed ampliamento dei locali destinati a magazzini, depositi, autorimesse, centri di servizio e di assistenza, da realizzare anche nei centri intermodali di scambio e di integrazione tra i vari modi di trasporto, da parte dei soggetti indicati nel precedente articolo, con esclusione degli imprenditori singoli;

d) all'acquisto di macchine e attrezzature complementari al trasporto da parte di tutti i soggetti indicati nel precedente articolo. Per gli imprenditori singoli si applicano i vincoli di cui alla lettera a) del presente articolo. Le opere da realizzare ed i beni acquistati, con le agevolazioni previste dalla presente legge, debbono essere adibiti all'esclusivo uso per il quale furono chieste ed ottenute le provvidenze stesse e non possono essere alienati o ceduti per il periodo di almeno 5 anni gli automezzi e le macchine complementari al trasporto, e di almeno 10 anni gli altri beni, ad eccezione delle alienazioni o cessioni a favore degli enti cooperativi. Le agevolazioni della presente legge non sono cumulabili con quelle similari eventualmente accordate da altre leggi nazionali o regionali.

#### ART. 4.

*(Fondo di finanziamento).*

Per le finalità di cui all'articolo 1 è costituito il fondo nazionale per il cre-

dito agevolato ai soggetti di cui all'articolo 2 con una dotazione complessiva di lire 70 miliardi dei quali:

- a) lire 10 miliardi per il 1979;
- b) lire 18 miliardi per il 1980;
- c) lire 16 miliardi per il 1981;
- d) lire 14 miliardi per il 1982;
- e) lire 12 miliardi per il 1983;

da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

In relazione ai piani nazionali di riassetto del trasporto delle merci che potranno essere programmati, il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei trasporti, può — con proprio decreto — determinare modalità e termini per il finanziamento del fondo.

All'onere derivante dalla presente legge per il 1979 si provvede mediante corrispondente modifica al fondo speciale del conto capitale per il Ministero dei trasporti sulla voce « Credito agevolato alle aziende cooperative ed associate di auto-transporto » di cui alla tabella C della legge 21 dicembre 1978, n. 843. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, la conseguente variazione di bilancio.

#### ART. 5.

*(Limiti di finanziamento).*

I finanziamenti agevolati non possono superare il 75 per cento della spesa complessiva riconosciuta per le singole realizzazioni di cui all'articolo 3. Al fine di garantire precisi orientamenti agli interventi della presente legge, il fondo complessivo di finanziamento viene così ripartito:

- a) il 50 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera a) dell'articolo 3;

b) il 10 per cento per la realizzazione del programma di cui alla lettera b) dell'articolo 3;

c) il 35 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 3;

d) il 5 per cento per la realizzazione dei programmi di cui alla lettera d) dell'articolo 3.

Eventuali giacenze, comunque non utilizzabili, sui singoli scaglioni di ripartizione del fondo, possono essere destinati dalla commissione di cui al successivo articolo 8 alla realizzazione degli altri programmi previsti dalla presente legge e secondo il criterio di priorità fissato nel presente articolo.

#### ART. 6.

*(Durata dei finanziamenti  
e tassi di interesse).*

I finanziamenti non possono avere una durata superiore ai 5 anni per i programmi finanziabili con la presente legge, ad esclusione di quelli di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3 per i quali la durata non sarà superiore ai 10 anni.

Ai finanziamenti concessi con la presente legge si applica il contributo in conto interessi comprensivo di ogni spesa ed onere accessorio, pari al 70 per cento del tasso di riferimento per tutti i programmi di cui all'articolo 3, ad eccezione di quelli di cui alla lettera b) del citato articolo 3, per i quali esso è ridotto al 50 per cento del tasso di riferimento.

Tali contributi sono ulteriormente aumentati del 10 per cento per le operazioni compiute nei territori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

In ogni caso, il tasso di interesse a carico dei beneficiari delle provvidenze

della presente legge non potrà essere inferiore al 6 per cento annuo. Di conseguenza l'intervento dello Stato di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo, potrà variare in relazione al variare dei tassi di riferimento.

ART. 7.

*(Determinazione del tasso di riferimento).*

Il tasso di riferimento è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Successivamente tale tasso di riferimento si modificherà automaticamente e periodicamente in connessione con il variare del costo di provvista dei fondi per la concessione dei finanziamenti sostenuti dagli istituti di credito a medio termine.

Le modalità delle variazioni automatiche del tasso di riferimento sono fissate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Qualora il tasso di riferimento per effetto delle variazioni automatiche di adeguamento al costo del denaro dovessero eccezionalmente aumentare in misura superiore del 20 per cento a quella inizialmente stabilita, il Ministro per il tesoro con proprio decreto, previa deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, modificherà le misure del contributo in conto interesse previste all'articolo 6.

Ai fini del parere o della deliberazione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, si applica, nei casi di urgenza, l'articolo 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8.

*(Prefinanziamenti).*

Gli istituti di credito a medio termine che effettuino operazioni di credito agevolato ai sensi della presente legge sono

autorizzati, anche in deroga a norme di legge e di statuto a compiere operazioni di prefinanziamento a favore delle imprese di cui all'articolo 2.

Gli istituti di credito, deliberato il finanziamento ed in attesa che questo venga erogato, possono accordare immediatamente, a richiesta dell'impresa, un prefinanziamento di importo pari al finanziamento deliberato. Il prefinanziamento, di durata non superiore a due anni, è accordato ad un tasso di interesse agevolato pari ai tassi di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 6 per consentire l'applicazione di tali tassi agevolati il Ministro dei trasporti concede, con la stessa deliberazione del contributo in conto interessi sul finanziamento a valere sulle dotazioni di cui all'articolo 4 e con decorrenza dalla erogazione del prefinanziamento, un contributo in conto interessi pari alla differenza tra il tasso di riferimento ed i suddetti tassi agevolati.

ART. 9.

*(Liquidazione del contributo  
sugli interessi).*

Gli ordini di pagamento del contributo sugli interessi previsto dalla presente legge, sono emessi a firma del Ministro dei trasporti o di un suo delegato; la liquidazione del contributo sarà effettuata in semestralità posticipate in corrispondenza delle scadenze fissate nel piano di ammortamento, sulla base di elenchi contenenti gli estremi dei contratti di finanziamento trasmessi da ciascun istituto di credito al Ministero dei trasporti alle scadenze del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10.

*(Istituti finanziatori).*

Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

a) dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro;



b) dagli istituti e dalle aziende di credito abilitati ad effettuare finanziamenti a medio termine, nelle proprie zone di competenza, autorizzati ad operare con l'Istituto centrale del credito a medio termine, anche in deroga a disposizioni legislative e statutarie;

c) dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### ART. 11.

*(Commissione per la gestione del fondo).*

Le agevolazioni sono concesse con provvedimenti del Ministro dei trasporti, previo parere della Commissione, nominata con un suo decreto e composta da:

a) il direttore generale del Ministero dei trasporti;

b) un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio programmazione economica e regioni, dell'industria commercio e artigianato, del lavoro e della previdenza sociale;

c) da tre rappresentanti delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione delle cooperative;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative dei lavoratori del settore.

La Commissione è presieduta dal Ministro dei trasporti, o suo delegato.

La Commissione può elaborare un regolamento di applicazione delle norme della presente legge entro 60 giorni dai termini di cui all'articolo 16.

Il Ministro dei trasporti designa anche un funzionario del proprio dicastero per le mansioni di segretario della Commissione.

Le spese di funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico degli istituti di credito secondo le quote stabilite dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro.

I relativi versamenti devono affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione delle entrate e correlativamente devono essere disposti appositi stanziamenti sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti.

La suddetta Commissione:

1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;

2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;

3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 della presente legge;

4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalità della presente legge;

5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro dei trasporti, compiuti gli accertamenti di cui al numero 3);

6) predispone gli eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 10 e le Regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.

#### ART. 12.

(*Garanzie*).

Ai fini delle agevolazioni di cui all'articolo 6, commi secondo e terzo, i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2 non sono

tenuti a prestare garanzie reali né sussidiarie, se non le normali forme ipotecarie sui beni immobili o di riservato dominio sui beni mobili acquisiti con le operazioni di credito concesse ai sensi della presente legge.

ART. 13.

*(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o cessazione dell'impresa).*

In caso di anticipata estinzione volontaria del mutuo concesso, l'erogazione del contributo cessa con la data di estinzione del mutuo. In caso di scioglimento o cessazione dell'impresa mutuaria, l'erogazione del contributo viene interrotta con effetto immediato e l'eventuale residuo debito deve essere versato, in un'unica soluzione, al momento dello scioglimento o della cessazione dell'attività commerciale.

In caso di fallimento dell'impresa, la erogazione del contributo viene interrotta all'atto della dichiarazione giudiziale di insolvenza.

ART. 14.

*(Controllo della destinazione dell'uso dei beni).*

All'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi, gli istituti di credito debbono dichiarare al Ministero dei trasporti che le somme da essi erogate in favore delle imprese beneficiarie di finanziamenti a tasso agevolato ai sensi della presente legge, sono state utilizzate per l'attuazione dei programmi per i quali sono state emanate le concessioni dei contributi in conto interessi da parte del Ministero dei trasporti o di programmi modificati o integrati su richiesta dell'impresa interessata, inoltrata dall'istituto di credito e debitamente approvata dal predetto Ministero.

Al termine dell'erogazione del mutuo gli istituti debbono attestare che i programmi sono stati realizzati.

Le dichiarazioni e le attestazioni che gli istituti di credito debbono produrre all'atto della richiesta di liquidazione dei contributi sugli interessi e al termine dell'erogazione del mutuo sono sostitutive di ogni diverso adempimento prescritto dalle norme sulla contabilità di Stato, in particolare dagli articoli 277 e 291 del regolamento di contabilità di Stato, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il Ministero dei trasporti può disporre verifiche presso le imprese, allo scopo di controllare l'esatto espletamento dei programmi per i quali è stato concesso il contributo in conto interessi. Il contributo in conto interessi cessa nel caso in cui l'operatore distolga, senza esplicita autorizzazione, dall'uso previsto nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, gli automezzi e i macchinari nei cinque anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato o destini senza esplicita autorizzazione, ad altro uso le opere murarie e i suoli nei 10 anni successivi alla data di erogazione del credito agevolato. In questo caso l'operatore è obbligato a rimborsare tutto il contributo in conto interesse usufruito.

ART. 15.

*(Modalità per la richiesta  
delle provvidenze ed agevolazioni  
tributarie).*

Le domande per la concessione delle provvidenze della presente legge debbono essere dirette al Ministero dei trasporti e debbono essere corredate dalla relazione tecnica illustrativa del programma da realizzare, del preventivo di spesa, del piano finanziario, della indicazione dell'istituto finanziario prescelto per l'operazione.

Limitatamente ai programmi di cui alla lettera c) dell'articolo 3 dovranno essere allegati anche il progetto, la relativa licenza di costruzione ed il certificato di proprietà del suolo, per il caso di nuova costruzione o di trasformazione di immobile, o certificato catastale per il caso

di voltura già eseguito. Se trattasi di interventi per investimenti di cui alla lettera c) dell'articolo 3, relativi ai centri intermodali di scambio ed integrazione fra i vari modi di trasporto, la domanda corredata dai documenti di cui al secondo comma del presente articolo e dall'estratto della delibera dell'istituto di credito, viene trasmessa in copia da quest'ultimo alla Regione interessata, che esprime al Ministero dei trasporti, entro il termine perentorio di 30 giorni, il proprio motivato parere con riferimento all'assetto territoriale, ai programmi regionali di sviluppo economico e agli eventuali programmi regionali delle attività di trasporto.

Agli atti, ai contratti ed alle formalità relative alla concessione ed alla gestione dei finanziamenti a tasso agevolato di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Gli onorari ed i diritti spettanti ai notai, ai consigli notarili, ed agli archivi notarili, per i contratti, gli atti e le formalità inerenti ai finanziamenti concessi dagli istituti facoltizzati ad operare a termini della presente legge, nonché i diritti spettanti alle cancellerie per la trascrizione dei privilegi, sono ridotti alla metà.

Le modificazioni agli atti costitutivi degli istituti stessi sono registrate a tassa fissa e gli onorari e i diritti notarili sono ridotti alla metà.

#### ART. 16.

*(Entrata in vigore).*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.